



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 462 / 2016

Responsabile del procedimento: CHERUBINI GIUSEPPE

Oggetto: PROROGA FINO AL 10.02.2017 DEL PERIODO DI VIGENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI PER L'ISTITUZIONE DI AZIENDE AGRO-TURISTICO VENATORIE, AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE, CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA, ZONE PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

Il dirigente

### Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alle Province la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, il quale prevede che alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2 della stessa L.R. n. 19/2015;
- iii. l'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che attribuisce alle regioni la competenza in merito alla istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale;
- iv. gli artt. 18, 29, 30 e 31 della legge regionale del Veneto 09 dicembre 1993, n. 50, che trasferiscono o delegano alla Provincia la competenza in materia di istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e lo svolgimento delle gare dei cani da caccia e di rilascio delle concessioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- v. la legge regionale del Veneto 05 gennaio 2007, n. 1, relativa all'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;
- vi. l'art. 1, comma 1, della legge regionale del Veneto 9 febbraio 2016, n. 3, con il quale la validità del piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. n. 1/2007 è stata rideterminata al 10.02.2017;

### considerato che:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7

aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- ii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- iii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15 e con il successivo aggiornamento di cui alla deliberazione 11 luglio 2014, n. 78 la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Ordini di Servizio n. 7/2014 del 27.11.2014, n. 1/2015 del 30/11/2015 e n. 1/2016 del 07/01/2016, il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato il dott. Giuseppe Cherubini e il dott. Pierpaolo Penzo quali responsabili del presente procedimento;

**visti** il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativi all'anno 2015, approvati con Atto del Sindaco metropolitano n. 2 del 18.09.2015, i quali assegnano al Servizio Caccia e Pesca l'Obiettivo 01, Attività 01.04, Subattività 01.04.02 avente ad oggetto "Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione della fauna selvatica – Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti" e l'Obiettivo 01, Attività 01.04, Subattività 01.04.03 avente ad oggetto "Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile";

**dato atto** che, in seguito all'adozione di distinti provvedimenti concessori o di revoca da parte della Provincia di Venezia e della Città metropolitana di Venezia, alla data odierna risultano costituiti fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con la L.R. del Veneto n. 1/2007 le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, le aziende faunistico venatorie, le aziende agro-turistico venatorie e i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di seguito elencati:

**ZONE ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO CANI**

1. BELFIORE – GRUARO
2. FERRARI – CAORLE

3. PIERETTI – CAORLE
4. LA BRUSSA – CAORLE
5. MENDOZA – SAN DONA’ DI PIAVE
6. VIA FIUMICINO – TORRE DI MOSTO
7. SINCELLI - CAORLE
8. ZUCCARELLO – MARCON
9. ZELARINO – VENEZIA
10. CALTANA – SANTA MARIA DI SALA
11. VIA BIGOLO - NOALE
12. BRUSO - CONA
13. SAN GAETANO - CAVARZERE
14. MARTINELLE-BUORO - CAVARZERE
15. LA PERLA - CAVARZERE

#### AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

1. LISON
2. PRADIS
3. VALGRANDE VALLESINA
4. VALNOVA
5. VALLE SAN GAETANO
6. VALLE PERERA PELLEGRINI
7. VALLE ZIGNAGO
8. CASONETTO
9. FOCI DEL PIAVE
10. LA FAGIANA
11. TAGLI E MORERI
12. TEZZON
13. PRA’ DI LEVADA
14. CANALCALMO
15. FROVA PIAVE ISONZO
16. I MARZI
17. PALIAGA
18. CIVRANA
19. MORARI VALGRANDE
20. VALLE DRAGOJESOLO
21. VALLE CAVALLINO BASEGIA
22. VALLI LIO MAGGIORE
23. VALLI PALEAZZA SACCHETTA SACCHETTINA
24. VALLI LIONA OLIVARA
25. VALLESINA GRASSABO’
26. VALLE GRASSABO’
27. VALLE DOGADO
28. VALLE MONTIRON
29. CA’ ZANE
30. TENUTA CA’ DERIVA
31. VALLE CA’ DA RIVA (PERINI)
32. VALLE SERRAGLIA
33. VALLE CONTARINA TEZZE
34. VALLE ZAPPA
35. VALLE CORNIO-FIGHERI

36. VALLE PIERIMPIE'
37. VALLE DELLE ROSE

#### AZIENDE AGRO-TURISTICO VENATORIE

1. LA BRUSSA
2. PALUDELLO
3. PALANGON
4. TRE PONTI
5. CASERE
6. MENDOZA
7. FIORENTINA
8. SINCELLI
9. ALTINO
10. PONTE ALTO
11. BRUSO
12. CANTARANA
13. SABBIONI

#### CENTRO PRIVATO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

1. ZANCAN

#### **considerato che:**

- i. il mantenimento delle strutture di iniziativa privata già istituite con concessioni o con autorizzazioni provinciali è strettamente correlato alla vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale, in quanto strumento di pianificazione che specifica, tra i vari aspetti, le caratteristiche fondamentali delle aree suscettibili di essere comprese nel territorio di Aziende e Centri di Riproduzione, così come previsto dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. del Veneto n. 50/1993;
- ii. i provvedimenti di istituzione e di rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni degli istituti venatori richiamati ai punti precedenti prevedono espressamente che la durata dell'autorizzazione/concessione coincide con il periodo di vigenza del Piano faunistico Venatorio Regionale di cui alla L.R. del Veneto n. 1/2007;
- iii. il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla L.R. del Veneto n. 1/2007 è stato prorogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. del Veneto n. 3/2016 fino al 10 febbraio 2017;

#### **dato atto che:**

- i. i provvedimenti di autorizzazione e di concessione rilasciati per le zone di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, le aziende faunistico venatorie, le aziende agro-turistico venatorie, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale attualmente esistenti mantengono la loro efficacia sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio regionale, fissata al 10.02.2017;
- ii. il termine di cui sopra sarà anticipato alla data di entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 133 del 26.08.2014, qualora il nuovo Piano fosse approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul B.U.R. in data antecedente al 10.02.2017;

determina

- 1) di dare atto che il periodo di validità di tutte le concessioni e i provvedimenti istitutivi di Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro-Turistico Venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale indicati in premessa è esteso fino al 10.02.2017, data di termine del periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con L.R. del Veneto n. 1/2007, prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. del Veneto n. 3/2016;
- 2) di dare atto, inoltre, che il termine di cui al punto 1) sarà anticipato alla data di entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 133 del 26.08.2014, qualora il nuovo Piano fosse approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul B.U.R. in data antecedente al 10.02.2017.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso gerarchico improprio entro 30 giorni alla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 37 della L.R. del Veneto n. 50/1993 ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il termine di impugnazione decorre dalla data della comunicazione agli interessati dal provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente